

**CASSA MUTUA
FRA IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E I DIPENDENTI DI LUCCA PROMOS S.C.R.L. e
LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA SRL**

STATUTO

Art. 1

Fra il personale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca è costituita una cassa Mutua avente gli scopi appresso indicati:

effettuare erogazioni di somme o somministrazioni in natura allo scopo assistenziale e previdenziale.

Art. 2

Fanno parte della Cassa Mutua, in qualità di Soci Ordinari, tutti i dipendenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, i dipendenti di Lucca Promos s.c.r.l. ed i dipendenti di Lucca Innovazione e tecnologia srl che ne abbiano fatto domanda, dichiarando di accettare lo statuto.

I Soci Ordinari beneficiano delle provvidenze della Cassa Mutua.

Art. 3

Presidente onorario è il Presidente della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca.

Sono soci onorari i membri della Giunta Camerale e tutte le persone fisiche e giuridiche che contribuiranno all'incremento del fondo sociale.

Art. 4

Le entrate della Cassa Mutua sono rappresentate:

- a) *dalle quote mensili corrisposte da ciascun socio nella misura fissata annualmente dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;*
- b) *dai contributi assegnati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, da Lucca Promos s.c.r.l. e da Lucca Innovazione e tecnologia srl per ciascun socio;*
- c) *da elargizioni di persone fisiche o giuridiche;*
- d) *dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito;*
- e) *da eventuali altre entrate.*

Nell'eventualità che il fondo cassa risultasse inadeguato alle esigenze, l'Assemblea straordinaria dei soci deciderà sui provvedimenti da adottare.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione presterà gratuitamente il suo operato al fine che vengano conseguiti gli scopi sociali. L'assemblea di volta in volta potrà proporre nuove iniziative sulla base di un regolamento allegato al presente Statuto.

Allo scopo le finalità della Cassa Mutua saranno volte specificatamente a prestazioni di natura assistenziale, aiuto a coloro che si trovano in condizioni economiche di disagio, figli dei soci, etc.

Art. 6

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione circa l'impiego dei fondi disponibili divengono esecutive qualora entro 5 giorni non venga richiesta la convocazione dell'Assemblea in merito da almeno un quinto dei Soci Ordinari.

Art. 7

In caso di risoluzione del contratto di impiego od anche di trasferimento, il socio cessa di appartenere alla Cassa Mutua.

Art. 8

Durante il servizio di leva, il socio sarà dispensato dal pagamento delle quote sociali, restando escluso tuttavia dai benefici previsti.

Art. 9

La sede sociale viene stabilita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca dove, nell'apposito albo, verranno esposte le comunicazioni di interesse generale per i soci della Cassa Mutua.

Art. 10

Sono Organi della Cassa Mutua:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSEMBLEA

Art. 11

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari della Cassa Mutua che siano in regola con i versamenti di cui all'art.4, lettera a).ù

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo; essa, inoltre si riunisce tutte le volte che ciò sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un quinto dei Soci Ordinari.

Art. 12

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente della Cassa Mutua a mezzo di avviso da diramarsi almeno sette giorni prima della data della riunione. Gli avvisi devono indicare l'ordine del giorno da trattare.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci Ordinari.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissata la seconda convocazione che può aver luogo anche il medesimo giorno della prima convocazione, ma almeno un'ora dopo.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati alla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- 1. approva il bilancio ed eventuali regolamenti interni, o loro modifiche;*
- 2. elegge nel proprio seno i membri del Consiglio di Amministrazione;*
- 3. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;*
- 4. adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente Statuto;*
- 5. delibera sugli altri oggetti inerenti la gestione, ad essa riservati dallo Statuto o sottoposti al Consiglio di Amministrazione.*

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissata la seconda convocazione che può aver luogo anche il medesimo giorno della prima convocazione, ma almeno un'ora dopo.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria:

- 1. delibera sullo scioglimento dell'Associazione;*
- 2. delibera sulla nomina dei liquidatori;*
- 3. delibera sulle modifiche dello Statuto.*

L'Assemblea è preseduta dal Presidente della Cassa Mutua; in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, viene eletto un Presidente dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le modalità di votazione saranno di volta in volta decise dall'assemblea. Nell'elezione delle cariche sociali è sempre obbligatorio il sistema della votazione segreta.

Il Socio Ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio ordinario al quale può essere rilasciata una sola delega.

Delle Assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti tra i soci ordinari; esso sceglie tra i suoi componenti il Presidente.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso si riunisce di norma ogni tre mesi e, comunque, quando sia ritenuto opportuno dal Presidente o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai Revisori dei Conti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in mancanza di esso, dal Consigliere più anziano di età.

Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- 1. stabilire la data di convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea medesima;*
- 2. eleggere il Presidente, il Segretario, il Cassiere,*
- 3. redigere e presentare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa Mutua;*
- 4. proporre l'ammontare dei contributi sociali;*
- 5. deliberare sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;*
- 6. deliberare sulle concessioni stabilite dal presente Statuto,*
- 7. riconoscere il possesso dei requisiti prescritti per essere socio;*
- 8. decidere il recesso dei soci che non abbiano più i requisiti prescritti per essere socio;*
- 9. provvedere al collocamento dei fondi sociali presso un Istituto di Credito di sicuro affidamento;*

MODALITA' ELEZIONI

Art. 15

Un membro del Consiglio di Amministrazione che manchi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive verrà considerato decaduto dalla carica.

E' ammessa la sostituzione dei soci componenti il Consiglio di Amministrazione facendo subentrare automaticamente i soci che seguono nella graduatoria degli eletti; la sostituzione sarà

portata a conoscenza dei Soci e il nuovo componente decadrà dalla carica alla fine del mandato del Consiglio di amministrazione.

Tali sostituzioni non potranno aver luogo per più di due membri durante la permanenza in carica del Consiglio.

Ogni elettore potrà esprimere sulle schede elettorali, fino ad un massimo di 5 preferenze, pena la nullità dell'intera scheda.

Al termine delle votazioni verrà effettuato lo scrutinio, a cui tutti i soci potranno assistere.

La nomina a membro degli organi amministrativi è convalidata soltanto dopo esplicita accettazione degli eletti.

PRESIDENTE

Art. 16

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i Soci Ordinari, come previsto dall'art.14. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la cassa Mutua, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di sei anni consecutivi.

Egli sovrintende l'attività della cassa Mutua, cura il conseguimento degli scopi sociali, vigila sull'osservanza della disciplina, adempie a tutte le attribuzioni che gli siano deferite dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal Consiglio.

Il Presidente, inoltre:

- firma i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed ogni altro documento ufficiale;
- convoca le assemblee ed il Consiglio di Amministrazione,
- provvede a che le deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee abbiano il loro effetto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

SEGRETARIO

Art. 17

Il Segretario provvede a:

1. *custodire i documenti attinenti alla Cassa Mutua;*
2. *compilare l'elenco nominativo dei soci e tenere il relativo libro;*
3. *curare la corrispondenza;*
4. *diramare tutti gli inviti che partono dalla Presidenza;*
5. *curare l'affissione degli avvisi che interessano la Cassa Mutua e gli estratti dei verbali delle assemblee e del Consiglio nella parte finanziaria;*
6. *redigere e controfirmare i verbali del Consiglio.*

CASSIERE – CONTABILE

Art. 18

E' attribuzione del Cassiere.

- 1) Emettere e controfirmare gli ordinativi di entrata e di uscita;*
- 2) Tenere in buona regola il libro-cassa;*
- 3) Curare l'esazione delle quote mensili dei soci, dei contributi della Camera di Commercio, di eventuali altri contributi e di tutte le altre trattenute;*
- 4) Riferire a tutte le adunanze del Consiglio sulla situazione di Cassa.*

Il cassiere è responsabile del denaro che rimane in sue mani.

Deve, inoltre, fornire al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti tutte le notizie che verranno richieste ed eventualmente esibire i relativi atti contabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti verificano la contabilità e la cassa, esaminano e controllano il conto consuntivo accompagnandolo con una relazione dell'Assemblea, controllano in genere la gestione amministrativa della Cassa Mutua, partecipano di diritto all'Assemblea e possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 21

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22

Per lo scioglimento della Cassa Mutua è necessaria la deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

In tal caso l'Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio e per la sua destinazione provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 23

E' obbligo per ogni socio, indistintamente, osservare strattamente le prescrizioni contenute nel presente Statuto, nonché tutti quei regolamenti che sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 24

La Cassa Mutua fra il personale della C.C.I.A.A. di Lucca, i dipendenti di Lucca Promos s.c.r.l ed i dipendenti Lucca Innovazione e tecnologia srl, opera con assoluta indipendenza dagli Organi amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, tanto nell'espletamento dell'attività associativa, quanto nell'attuazione dei controlli amministrativi, in ordine all'esistenza nel suo seno di organi statutari che garantiscono la corretta gestione del sodalizio nei confronti dei soci e dell'Amministrazione Camerale.

Art. 25

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci e sottoposto al visto della Giunta Camerale con decorrenza 1.1.2012

Le eventuali successive modifiche al presente Statuto, approvate dall'Assemblea dei Soci, saranno ugualmente sottoposte al visto della Giunta Camerale.

Visto concesso dalla Giunta Camerale
con deliberazione n. in data